

## Quesito n.1

### Art.18 comma 5 legge 240/2010 (borse di ricerca e imposizione fiscale)

Il testo della legge 240/2010 in vigore dal 29 gennaio 2011 reca norme concernenti la partecipazione ai progetti di ricerca (Art 18 commi 5 e 6).

La norma, immediatamente operativa, individua in modo preciso i soggetti che possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso le università; la norma intende in tal modo porre un limite stringente alla partecipazione a progetti e alle attività di ricerca da parte di personale non strutturato.

I soggetti individuati sono:

- a) professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) titolari degli assegni di ricerca;
- c) studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) professori a contratto;
- e) personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Ne è conseguito, pertanto, che dal 29 gennaio 2011 anche per evitare di incorrere in sanzioni derivanti dai controlli governativi e in previsione anche delle possibili revisioni onerose da parte dei certificatori esterni o dai funzionari incaricati appositamente dalla Commissione europea e dalle istituzioni internazionali, non è stato più possibile utilizzare le borse di ricerca e/o di studio sulla base dei regolamenti di ateneo vigenti salvo che per la categoria dei laureati di cui alla lettera C dell'art.18. Inoltre con riferimento alle attività commissionate da terzi e ricadenti nella disciplina dei Regolamenti emanati in attuazione dell'art.66 del DPR 382/1980 si è ritenuto che non era possibile attivare contratti e borse per lo svolgimento di attività di ricerca correlati a detti affidamenti disposti da terzi fatta salva sempre la categoria sopra richiamata.

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 *Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo*. (GU n.33 del 9-2-2012 supplemento ordinario n.27) ha rivisto parzialmente l'articolo 18 comma 5 della legge Gelmini introducendo alcune modifiche.

"al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole "a tempo indeterminato" e

dopo la parola "università" sono aggiunte le parole "e a soggetti esterni";

- al comma 5, lettera f), sono soppresse le parole "da tali amministrazioni, enti o imprese, purché";"

Il tema è quello quindi della partecipazione a gruppi di ricerca e della possibilità di emanazione di bandi da parte degli atenei con finanziamenti esterni con il conseguente problema della tassazione delle borse bandite.

Sulla base delle modifiche adesso in vigore, anche se in attesa di conversione in legge, la lettera e) diventa:

"al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca"

e la lettera f) diventa:

"ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a

titolari di borse di studio o di ricerca banditi purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi"

Dalle modifiche normative apportate dal decreto legge se ne ricava che essendo stato rimosso il blocco del bando da parte delle Università, ora reso possibile, se un'azienda fornisce il finanziamento per una borsa di ricerca a un soggetto laureato per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, l'attivazione di una bando da parte dell'Ateneo per il conferimento di una borsa di ricerca è pienamente legittima.

Definito così il quadro normativo di riferimento per l'erogazione di borse di ricerca a laureati da poter inserire nei gruppi e progetti di ricerca si pone il problema del trattamento fiscale delle borse erogate.

#### **Soluzione prospettata dall'Ufficio Studi sulla questione del trattamento fiscale.**

A tal fine è utile richiamare le disposizioni di favore previste dall'articolo 4 della legge 210/98 non espressamente abrogate, le casistiche dell'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 o disciplinate da altre leggi specifiche. Le borse sopra richiamate rientrano perfettamente nelle casistiche riportate nella normativa predetta e pertanto non ci sarebbe alcuna imposizione fiscale.

In questo caso, trattandosi di esenzioni da imposta, le fattispecie individuate dal legislatore rappresentano "un numero chiuso" non suscettibili di interpretazione analogica e/o estensiva. E' quindi necessario che la borsa presenti le caratteristiche espressamente individuate dal legislatore (borse di ricerca) per poter essere ricondotte nell'ambito dell'esenzione.

La questione diventa ancora più importante in un momento come questo di difficile congiuntura economica e di carenza di risorse per la ricerca.

Si ricorda che con risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010 (quindi prima dell'entrata in vigore della legge 240/2010), l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad uno specifico interpello al Politecnico di Torino ha precisato che *"si deve quindi ritenere che le borse di studio in esame assegnate per attività di ricerca anche postlauream siano esenti da IRPEF secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998"*. Inoltre recentemente con la risposta prot.911-6275/2012 del 24/2/2012 all'interpello avanzato dalla Scuola Normale Superiore, l'Agenzia delle Entrate ha confermato questa impostazione precisando, tra l'altro, che non osta alla soluzione prospettata il fatto ad esempio che l'Università riceva finanziamenti per l'erogazione delle borse di studio dalla Regione, sulla base di specifiche convenzioni stipulate nel rispetto dell'autonomia conferita all'università dalla legge.

**La soluzione prospettata è condivisa dal comitato scientifico dell'Ufficio Studi del Codau.**